



**ORDINANZA MUNICIPALE
PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA,
DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Il Municipio di Lamone

richiamati:

- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia del 24 febbraio 2021;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 2 giugno 2017;

con risoluzione municipale n. 1141 del 17 marzo 2025, stabilisce:

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è stabilito a preventivo annualmente.

²Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici residenziali esistenti che beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base cantonale;
- b) a-bis) risanamenti energetici di edifici residenziali esistenti in zona nucleo anche se non beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base cantonale;
- c) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- d) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto;
- e) impianti fotovoltaici;
- f) batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici;
- g) impianti solari termici;

- h) analisi CECE®-Plus;
- i) trasporto pubblico;
- j) biciclette elettriche;
- k) benzina alchilata.

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 4 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.lamone.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici residenziali che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 6 e 6a del Decreto esecutivo del 6.4.2016.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Programma edifici o eventuali programmi Cantionali e/o Federali sostitutivi, ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.

⁴ Per il risanamento di edifici residenziali esistenti secondo uno degli standard MINERGIE®, è concesso un ulteriore bonus di fr. 1'000.--.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 6 Risanamenti energetici di edifici residenziali esistenti in zona nucleo anche se non beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base cantonale

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'importo concesso ammonta al 20% del costo del risanamento termico, ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità da parte del Municipio.

Art. 7 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici residenziali a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici residenziali realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento -ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.--.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente cantonale competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 8 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore impianti di riscaldamento elettrici diretti, alimentati con olio combustibile o gas a uso principale in edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 fino a 30 kWp e concepiti per garantire la possibilità di autoconsumo.

³ L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali e/o federali.

⁴ L'importo concesso ammonta a fr. 0.07 per Wp, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.— per impianto.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. Fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSI) e del rapporto antincendio.

Art. 10 Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² La batteria è utilizzata a scopo di accumulo e installata in concomitanza all'impianto fotovoltaico.

L'incentivo non viene erogato per l'installazione di batterie abbinata ad impianti fotovoltaici preesistenti.

³ La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

⁴ La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinata deve essere tra i 2 e i 30 kWp.

⁵ L'importo concesso è medesimo all'importo erogato quale sussidio per gli impianti fotovoltaici, art. 9, ritenuto un massimo di fr. 1'000.00.

⁶ L'incentivo può essere cumulato con quello all'Articolo 9 ed è subordinato all'ottenimento dello stesso.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSI) e del rapporto antincendio.

⁸ Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

Art. 11 Impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali e/o federali.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale e/o federale, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSI) e del rapporto antincendio.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 12 Analisi CECE®-Plus

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per un edificio residenziale esistente realizzato prima del 2000, localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'importo concesso ammonta al 30% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.—

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

CAPITOLO III Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art. 13 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso l'apposito formulario, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.lamone.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nel formulario secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 14 Trasporto pubblico

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati nel Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto personali:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti mensili o annuali;
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo e abbonamento binario 7.

³ L'importo concesso ammonta a:

- 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti e i titoli di trasporto nominativi (titoli personali) per studenti e apprendisti fino al compimento del 25° anno di età: ritenuto un massimo di fr. 300.-- per anno civile;
- 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti e i titoli di trasporto nominativi (titoli personali) per persona dal compimento del 25° anno di età, ritenuto un massimo fr. 100.-- per anno civile;

⁴ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso l'apposito formulario, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.lamone.ch, durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 15 Biciclette elettriche

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, effettuato a decorrere dall'introduzione della presente ordinanza, le persone fisiche domiciliate nel Comune da almeno 3 anni e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Lamone per scopi di mobilità aziendale per il personale operativo su territorio comunale.

² Ogni richiedente/beneficiario (persona fisica) ha diritto ad un contributo unico. Per le persone giuridiche il Municipio valuterà caso per caso.

³ L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova o d'occasione e acquistata presso un negozio, un rivenditore e/o sito autorizzato in Svizzera e non da terzi,
- il fabbricante deve offrire una garanzia di almeno 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.) e al richiedente è richiesta la documentazione originale (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

⁴ Il contributo corrisponde al 15% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA inclusa), ritenuto un limite massimo di fr. 400.--.

⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune, il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso l'apposito formulario, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.lamone.ch, entro 6 mesi dalla data di acquisto.

CAPITOLO IV Incentivi vari

Art. 16 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi tutte le economie domestiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune. Possono accedere al contributo pure tutti i proprietari di beni immobili del Comune di Lamone, oppure i rispettivi affittuari, qualora non fossero domiciliati o residenti.

² Per ogni litro di benzina alchilata acquistata viene versato un contributo di fr. 2.50, per un quantitativo massimo di 20 litri annui per avente diritto.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.lamone.ch, allegando lo scontrino originale attestante l'acquisto.

⁴ Il diritto al rimborso decade se le richieste vengono presentate dopo il 31 gennaio dell'anno successivo all'acquisto.

CAPITOLO V Disposizioni finali

Art. 17 Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

² Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 18 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² È escluso il rimborso a contanti, ad eccezione di importi inferiori a fr. 50.--.

Art. 19 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 20 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 21 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 21 marzo 2025 per un periodo di 30 giorni, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce ogni altra normativa in vigore riguardante l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco
Brenno Brugnoli



Il Segretario
Mario Cremona